



**Tribunale di Monza
Sezione Fallimentare**

procedura di sovra indebitamento
n. 7/2019

DECRETO

Il Tribunale di Monza in persona del giudice dott.ssa Julie Martini,

visto l'art. 14 *ter* l. 3/12,

letto il ricorso presentato da

_____ , con il quale lo stesso ha chiesto di accedere alla procedura di cui alla l. 3/12, allegando di trovarsi in stato di sovra-indebitamento e producendo la documentazione di cui all'art. 9, 3° co., e 3, l. cit; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9, 1° co., l. 3/12, avendo il ricorrente residenza

_____ atteso che il ricorrente ai sensi dell'art. 6, 2° co., lett. a) della l. n. 3/2012 si trova in stato di sovra-indebitamento emergendo *per tabulas* (cfr. elenco dei creditori di cui a pag. da 9 a 12 della relazione dell'OCC; indicazione del reddito percepito dal ricorrente, pag. 16 della relazione e docc. 15 e 32 prodotti) che lo stesso a fronte di un indebitamento complessivo di € 68.150,58 (come più precisamente e compiutamente indicato nella relazione dell'OCC e relativi allegati), propone la liquidazione integrale del suo patrimonio costituito unicamente dal proprio reddito da lavoro, mettendo a disposizione dei creditori la somma mensile di € 510,00 per la durata di 48 mesi dalla data di apertura della liquidazione, oltre alla tredicesima mensilità per i quattro anni di durata del piano di liquidazione, con apporto esterno da parte del coniuge del

_____ la quale si è impegnata a versare alla procedura per quattro anni dall'apertura della liquidazione la tredicesima mensilità a lei spettante, in qualità di lavoratrice

_____ (cfr. all. a) alla memoria integrativa depositata il 13.3.2019). Con l'effetto che le somme messe a disposizione del ricorrente in favore dei creditori sono complessivamente pari a circa € 34.248,00, a fronte di un indebitamento generale di € 68.150,58 oltre le spese di procedura e di OCC per ulteriori 3.025,00 (p. 12 e 13 della Relazione OCC).

in qualità di lavoratore dipendente (magazziniere) della società _____, percepisce uno stipendio medio mensile, al netto delle ritenute di legge, pari ad € 1.440,00 per tredici mensilità (doc. 15 per l'anno 2018).

Ciò detto, alla luce del reddito del _____, considerato il fabbisogno familiare mensile complessivamente pari ad € 1.860,00 (p. 18 della relazione dell' OCC e doc. 17), importo al quale la moglie contribuisce per il 50% residuando a carico del _____ la somma di € 930,00, il ricorrente ha dichiarato e l'OCC ha attestato che si rende disponibile per la procedura un'eccedenza almeno pari ad € 510,00 al mese, importo al quale si aggiunge, come già detto, la tredicesima mensilità che il debitore e la moglie mettono ciascuno a disposizione della procedura per l'intera durata della stessa.

Ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, 2° co., lett. a) e b), l. cit., in quanto il ricorrente, lavoratore dipendente, non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/12 e non ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata.

Tenuto conto che la documentazione prodotta è completa e che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15, comma nove, l. n. 3/2012, dott. Giuseppe Giampaolo, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali, ad eccezione di un'autovettura _____ del valore stimato di € 1.000, che il ricorrente chiede essere esclusa dalla liquidazione in quanto indispensabile per recarsi al lavoro e per gli spostamenti della famiglia, oltre a quelli descritti ed offerti in liquidazione, attesta la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Rilevato, in particolare, che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella suddetta relazione.

Preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale.

Rilevato altresì che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori.

Rilevato, infine, che il _____ si è reso disponibile a versare alla procedura una somma mensile pari ad € 510,00, domandando che l'autovettura _____ di sua proprietà venga sottratta alla liquidazione del proprio patrimonio, servendo alle esigenze sue e della famiglia, e chiedendo altresì la revoca del contratto di cessione del quinto dello stipendio sottoscritto con Compass nell'ottobre 2017 della durata di sette anni per l'importo di € 142,00 mensili.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter, primo comma, ultimo periodo, L. n. 3/2012 il debitore, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, può chiedere la liquidazione di “*tutti i suoi beni*”, con l'effetto che il piano di liquidazione proposto dal sovra-indebitato si comporta come un procedimento “esecutivo-espropriativo-concorsuale” con la funzione di realizzare il massimo soddisfacimento per i creditori, tanto che tale procedimento rispecchia le modalità proprie di una liquidazione fallimentare, con la previsione della formazione di uno stato passivo, della fase di esecuzione della liquidazione del patrimonio, dello spossessamento del debitore e del divieto di azioni da parte dei creditori. Ciò detto, la richiesta del debitore di sottrarre alla liquidazione l'autovettura di sua proprietà non può essere accolta, facendo la stessa parte del patrimonio del sovra-indebitato che, proponendo il piano di liquidazione, non può che mettere a disposizione dei creditori “*tutti i sui beni*”, non operando per l'autovettura i limiti di cui all'art. 14 ter, sesto comma, l. n. 3/2012, né i limiti di impignorabilità di cui agli artt. 514 e seguenti c.p.c.

Con riguardo al contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato con Compass Banca S.p.A. in data 6.10.2017 (per la durata di 84 mesi, quindi sette anni, fino al 31.10.2024, doc. 6) per l'importo mensile di € 142,00, ci si deve riportare all'orientamento già espresso da questa Sezione, con ordinanza del 26.7.2017, che contempera il *favor* per il ricorso alle procedure di sovra-indebitamento e la necessità di non rendere per la generalità dei consumatori più difficoltoso l'accesso ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto per cui, argomentando dall'art. 14 *quinquies*, terzo comma, l. n. 3/2012, il decreto di apertura della liquidazione “*deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento*”, con possibilità di applicazione analogica dell'art. 2918 c.c. e prevalenza degli atti di disposizione di crediti futuri non trascritti sulla base della sola data certa nei limiti del triennio.

Ciò detto, che per quanto riguarda il reddito da lavoratore dipendente percepito dal per l'importo di € 142,00, pari al 1/5 dello stipendio dello stesso, dovrà essere versato per tre anni al creditore Compass Banca S.p.A., in forza del contratto di cessione del quinto sottoscritto il 6.10.2017, e successivamente (decorsi i tre anni) e quindi per l'ultimo anno del programma di liquidazione in favore della procedura, la restante parte del reddito da lavoro del debitore, che lo stesso ha messo a disposizione della procedura, sarà invece versato alla stessa.

Ritenuto di demandare al liquidatore: 1) la verifica della congruità delle spese indicate come correnti (dichiarate complessivamente in € 1.860,00, di cui il 50% , e quindi, per € 930 a carico del ricorrente doc. 15); 2) la verifica dei debiti verso l'erario; 4) la verifica del valore del veicolo e degli arredi del ricorrente;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinquies* l. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;

nomina

quale liquidatore

dispone

che, sino a quando il provvedimento di chiusura *ex art. 14 novies*, comma V, l n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla presentazione della domanda *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012;

dispone che il liquidatore

trascriva il presente decreto presso l’Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione ai beni mobili iscritti in pubblici registri da liquidarsi;

proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all’art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L. n. 3/2012;

predisponga il programma di liquidazione *ex art. 14 novies* L. n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell’inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità, che saranno stabilite per la vendita dei beni, anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Stabilisce che il contratto di cessione del quinto concluso con Compass Banca S.p.A. sia opponibile alla procedura solo nei limiti del triennio dalla data del presente provvedimento;

Stabilisce ai sensi dell’art. 14 *quinquies* primo comma lett. f) L. n. 3/2012 che lo stipendio percepito da _____ sia trattenuto dal medesimo per la contribuzione dello stesso nella misura del 50% al proprio mantenimento e dei figli minori, con esclusione della somma che dovrà essere versata alla procedura;

dispone

che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano “il Giorno” edizione nazionale e su “il Cittadino”;

ordina

al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

esclude dalla liquidazione i beni di cui agli art. 545 e 514 cpc, nonché le somme necessarie per il mantenimento ed allo stato (salvo le verifiche sopra indicate) fissate in € 930,00 mensili;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alla ricorrente ed al liquidatore;

Monza, 4.4.2019

Il Giudice
dott.ssa Julie Martini